

La costituzione della Repubblica Elvetica (12 aprile 1798)

Art. 1. La Repubblica Elvetica è una e indivisibile. Non vi sono più confini tra cantoni e paesi sudditi né tra cantone e cantone. L'unità di patria e d'interessi succede al debole vincolo che teneva insieme e guidava a caso parti eterogenee, ineguali, sproporzionate e sottoposte a piccole località (sic) e domestici pregiudici. Si era deboli di tutta la debolezza individuale; si sarà forti della forza di tutti.

5. La libertà naturale dell'uomo è inalienabile. Non può essere ristretta che dalla libertà altrui e dalle mire legalmente comprovate d'un vantaggio generale necessario. La legge reprime ogni genere di licenza, e stimola a far il bene.

6. La libertà di coscienza non ha limiti. La manifestazione di opinioni religiose è subordinata ai sentimenti di concordia e di pace. Tutti i culti sono permessi, se non turbano l'ordine pubblico, e non si ar-

rogano veruna dominazione o preminenza. La polizia li sorveglia, ed ha il diritto d'informarsi de' principii e doveri che vi si insegnano. Le relazioni d'una setta con una autorità forestiera non devono influire né sugli affari politici, né sulla prosperità e sui lumi (sic) del popolo.

7. La libertà della stampa nasce dal diritto di acquistare istruzione.

8. Non vi è eredità di potere, di rango e d'onore. L'uso di qualsiasi titolo e qualunque istituzione che ne destasse l'idea, verrà interdetta dalle leggi penali. Le distinzioni ereditarie generano orgoglio e oppressione, conducono all'ignoranza e all'infingardaggine, e corrompono l'opinione sulle cose, gli avvenimenti e gli uomini.

C. Hilty, *Le Costituzioni federali della Svizzera*, Berna 1891, p. 309-310.